

Neoimmessi in ruolo, anno di prova: Decreto Miur. 120 giorni di attività didattiche, quali supplenze sono valide. Parere Comitato non vincolante

Il Ministero ha pubblicato il D.M. n.850 del 27/10/2015 con il quale dà indicazioni sull'anno di prova del personale docente. Secondo quanto riportato sul Decreto

1. Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:
2. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
3. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
4. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
5. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Attività formative: almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio, obbligatorie.

Saranno così articolate:

- a. incontri propedeutici e di restituzione finale;
- b. laboratori formativi;
- c. "peer to peer" e osservazione in classe;
- d. formazione on-line.

180 giorni.

Il periodo di prova si supera con un servizio effettivamente prestato di almeno 180 giorni nel corso dell'a.s., di cui almeno 120 di attività didattiche.

Sono computabili nei 180 giorni: tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione di giorni di congedo straordinario e di aspettativa. Vale il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza.

Sono computabili nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni di effettivo insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per attività valutative, progettuali, formative e collegiali.

Supplenza e anno di prova

L'anno di prova può essere svolto anche se in servizio su supplenza annuale o fino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine.

In quest'ultimo caso serve specifica autorizzazione del Dirigente dell'Ambito territoriale competente, sulla base dei seguenti criteri:

- la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria;
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Valutazione finale

Il docente effettua un colloquio davanti al Comitato di valutazione, il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

IL BILANCIO DELLE COMPETENZE

Nel D.M. n.850 del 27/10/2015, riguardante le disposizioni per l'anno di prova e formazione, è stata inserita una novità rispetto al percorso proposto lo scorso anno.

Nell'articolo 5 del decreto si parla di "Bilancio delle competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione". Vi si legge:

"1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.

2. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.

3. Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico - metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all'articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l'utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge.

4. Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare."

In pratica il bilancio delle competenze del neoimpresso è richiesto due volte: una dopo due mesi dalla presa di servizio e un'altra a fine anno, quando si presenta la relazione al comitato di valutazione.

Le competenze quindi vanno acquisite durante l'anno scolastico, previa dichiarazione di intenti sulle competenze che già si possiedono e quelle che si dovrebbero acquisire. Il tutor deve collaborare alla stesura del bilancio e il preside deve concordare con il neoassunto, o docente che ha chiesto passaggio di ruolo (ma su quest'ultima categoria esprimiamo i nostri dubbi Anno di prova e formazione per insegnanti che hanno ottenuto passaggio di ruolo: non convince disposizione Miur), su quali iniziative intraprendere per raggiungere questi obiettivi di formazione.

Le competenze sono declinate secondo la loro natura, cioè culturale, disciplinare, didattico - metodologica e relazionale. Per il raggiungimento degli obiettivi il decreto suggerisce anche l'uso del bonus di 500 euro per partecipazione a corsi di formazione appositi, che possono essere attivati dalla scuola o da rete di scuole (naturalmente extra rispetto a quelli obbligatori previsti dal decreto).

Al termine della formazione, il docente compila un nuovo bilancio delle competenze, in cui relaziona sui progressi compiuti durante l'anno rispetto agli obiettivi iniziali prefissati.

Esiste però una criticità: il decreto è stato reso noto il 27 ottobre e il primo bilancio delle competenze va presentato entro due mesi dalla presa di servizio, il che vuol dire che chi ha cominciato l'anno di formazione il 1 settembre, a novembre dovrebbe già consegnare tale bilancio. In realtà molti docenti nemmeno conoscono ancora i loro tutor, e mancano istruzioni operative su come predisporre il lavoro.

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO

Nel D.M. n.850 del 27/10/2015 il Ministero ha incluso tra il personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova anche i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Si tratta dell'art. 2 "Personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova", in cui tra le categorie "ovvie", quali

- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

il Ministero include anche

- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Una disposizione che lascia per nulla convinti.

Il passaggio di ruolo - lo ricordiamo - permette al docente in possesso della specifica abilitazione di essere trasferito da una classe di concorso ad un'altra, di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla A043, scuola di I grado, alla A050, scuola di II grado oppure dalla primaria all'infanzia).

Bisogna operare una distinzione tra periodo di prova e "formazione"

Il periodo di prova è stabilito dall'art. 437 del Dlgs 297/94 il quale afferma che:

Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

La durata della prova è stabilita invece dall'art. 438 dello stesso Decreto in cui è precisato che è di un anno scolastico, e che il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico ed è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

L'art. 440 disciplina invece la "formazione" del docente neo assunto in ruolo e afferma che:

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni;

Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

Per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni;

Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.

Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo;

Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.

Esaminiamo adesso due importanti circolari e una nota Ministeriali:

La Circolare Ministeriale 27 marzo 1980, n. 88 avente come oggetto la "Ripetizione del periodo di prova in casi di passaggi di cattedra e di presidenza di cui all'art. 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417", afferma che bisogna attenersi al parere del Consiglio di Stato, sez.II del 12 luglio 1978 n. 583/78 secondo cui:

"anche per i passaggi previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 417/74 debba essere prestato un nuovo periodo di prova quando il passaggio comporti anche il trasferimento di ruolo.

Nel caso, invece, in cui il passaggio non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto.

Si cita, ad esempio, come passaggio di cattedra che comporta anche un passaggio da uno ad altro ruolo, quello relativo al passaggio dalla classe di concorso XXX (educazione musicale nella scuola media) alla classe di concorso XXIX (educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado).

Costituisce passaggio di ruolo anche quello relativo, ad esempio, al passaggio dal ruolo dei presidi di istituti d'arte a quello dei presidi di liceo artistico e viceversa (art. 120 del D.P.R. n. 417/74 cit.)."

Nella c.m. 196/2006 e nella nota Prot. n. AOODGPER 3699/2008 aventi sempre per oggetto l'anno di formazione dei docenti, il Ministero afferma che chi ha ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all' art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non è tenuto a frequentare l'anno di formazione, di cui all'articolo 440 del Decreto legislativo n.297/94, e che lo stesso anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.

Stando quindi al dettato degli artt.. 437-440 del Dlgs 297/94 e delle circolari/nota ministeriali sopra riportate, si può concludere che:

- La discussione della relazione finale col comitato di valutazione è esclusivamente riferita all'anno/corso di formazione ma non al periodo di prova (quest'ultimo, ricordiamo, come detta l'art. 438, consta unicamente di 180 giorni di servizio);
- **L'anno di formazione, quindi, che comprenderà la nomina di un tutor, la stesura della relazione fino allo svolgimento di attività seminariali e relativa discussione della relazione davanti al comitato di valutazione, deve essere svolto dal docente una sola volta nella carriera;**

Finora dunque chi ha ottenuto il passaggio di ruolo ha effettuato solo i 180 giorni di servizio (anno di prova), ma non anche la formazione, già svolta.

La legge 107/2015 non pone particolare attenzione a questa situazione, che dunque deve essere stata vagliata dal Ministero sulla base di un'ottica che sarà in grado di illustrare ai sindacati, convocati per il 4 novembre. Fino a quella data stand by, occorrono chiarimenti.